



Rinvio delle consultazioni elettorali

13 agosto 2021

Le elezioni previste per il 2021 si svolgeranno il 3 e 4 ottobre, in virtù di quanto disposto dal decreto-legge 5 marzo 2021 n. 25 che ha rinviato in autunno le elezioni da tenersi nel 2021 a causa della epidemia in corso. Una analoga decisione era stata presa nel 2020 quando, il 20 e 21 settembre si sono svolte contestualmente le diverse consultazioni elettorali previste per quell'anno.

Rinvio delle consultazioni elettorali 2021

Il decreto-legge n. 25 del 2021 ha differito i **termini** ordinari per lo svolgimento delle **consultazioni elettorali** previste per il corrente anno, prevedendo una finestra elettorale fra il **15 settembre e il 15 ottobre**, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, nonché dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio. Contestualmente dispone altresì che le consultazioni si svolgano in **due giornate**, sia di domenica che di lunedì e **riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni** per le **elezioni comunali e circoscrizionali**.

La finalità del provvedimento, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, è di evitare assembramenti di persone e condizioni di contiguità, che sarebbero in contrasto con le misure di profilassi sanitaria, incluso il distanziamento, e di far sì, dunque, che le consultazioni elettorali si tengano in situazione di sicurezza.

In deroga alla normativa elettorale vigente, il differimento del turno elettorale e le altre disposizioni si riferiscono alle seguenti procedure elettorali previste per l'anno in corso:

- elezioni **suppletive** della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- elezioni ordinarie delle **amministrazioni comunali** (conseguenti alla scadenza naturale del mandato degli organi in carica);
- elezioni per il rinnovo dei **consigli comunali sciolti per mafia**;
- elezioni per il rinnovo delle elezioni comunali in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
- elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
- elezioni degli organi elettivi delle **regioni a statuto ordinario** anche se già indette e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato.

Nel corso dell'esame del Senato sono state introdotte le seguenti ulteriori previsioni:

- l'estensione delle disposizioni vigenti sui termini di svolgimento delle elezioni degli organi delle **città metropolitane** e dei presidenti nelle **province** e dei consigli provinciali in scadenza nel primo semestre 2021, anche a quelli in scadenza tra luglio e settembre 2021;
- la possibilità di presentare, per le elezioni del 2021, l'atto di **designazione dei rappresentanti di lista** mediante **posta elettronica certificata**;

l'introduzione di disposizioni speciali in materia di **quorum di validità** per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale per il 2021 nei **comuni fino a 15.000 abitanti** nel caso in cui sia stata ammessa **una sola lista**;

- la non applicazione delle sanzioni per l'anno 2021 per il mancato adempimento all'obbligo di redazione della **relazione di fine mandato** del sindaco;
- la facoltà per le **università** di individuare modalità alternative (anche telematiche) di svolgimento delle procedure elettorali per il **rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici** entro il 31 ottobre 2021;
- l'ampliamento degli **orari di apertura** degli **uffici del casellario giudiziario** in occasione delle competizioni elettorali 2021.

Con il D.P.R. 4 agosto 2021 sono stati indetti per il **3 e 4 ottobre** i comizi per l'**elezione suppletiva della Camera dei deputati** nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1.

Il Ministro dell'interno, con proprio [decreto 3 agosto 2021](#), ha fissato nella medesima data le **elezioni comunali**. Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

Dopo l'*election day* del 20-21 settembre 2020, a causa della recrudescenza dell'emergenza sanitaria sono stati adottate diverse misure di urgenza finalizzate al rinvio di elezioni:

- **D.L. 7 novembre 2020, n. 148** (abrogato e confluito nel D.L. 125/2020)

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

Rinvia al 2021, entro il 31 marzo, le elezioni già indette per il 22 e 23 novembre 2020 nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, disponendo l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e consigliere comunale. Fino al rinnovo di questi organi viene prorogata la gestione delle commissioni straordinarie. Il provvedimento riguarda anche le consultazioni elettorali per l'elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, che si devono svolgere entro il 31 marzo 2021. Limitatamente al 2020, inoltre, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano è fissato in 180 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. Fino al rinnovo dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali è prorogato il mandato di quelli in carica.

- **D.L.10 novembre 2020, n. 150**

Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

Art. 8. Rinvia le elezioni regionali previste per il 2020 (Calabria) prevedendo che le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo.

- **D.L. 30 novembre 2020, n. 157** (abrogato e confluito nel D.L. 137/200)

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 14. Rinvia elezioni suppletive. Prevede che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgano entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione è confluita nell'art. 31-quater del D.L. 137/2020 (decreto Ristori).

- **D.L. 31 dicembre 2020, n. 183**

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Art. 2, comma 4, 4-bis e 4-ter. Dispone il differimento dei termini entro cui deve avere luogo la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l'annullamento dell'elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, si dispone in ordine al differimento dello svolgimento delle elezioni provinciali e delle città metropolitane.

- **D.L. 14 gennaio 2021, n. 2**

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Art. 4. In considerazione del permanere dell'emergenza e dell'evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale rinvia:

1. le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021 (già rinviate dal D.L. 157/2020, confluito nel DL 137/2020);
2. le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021 (già rinviate dal D.L. 148/2020, confluito nel D.L. 125/2020).

Si ricorda, per completezza, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che reca una proroga di un mese dei termini di legge per il **deposito delle firme e dei certificati** necessari per le richieste di **referendum abrogativo** annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 maggio 2021 (art. 11, comma 1-bis).

Successivamente, il D.L. 77/2021 ha disposto una proroga di un mese dei termini per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di *referendum* abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale **entro il 15 giugno 2021**.

Inoltre, per le richieste annunciate entro tale data, vengono differiti di un mese anche i seguenti termini:

- deposito delle richieste (ossia delle firme), dal 30 settembre al 30 ottobre (art. 32 L. 352/1970);
- fissazione da parte della Corte costituzionale della data di deliberazione in camera di consiglio della ammissibilità della richiesta di referendum dal 20 gennaio al 20 febbraio (art. 33, 1° comma, L. 352/1970);
- pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla ammissibilità entro il 10 marzo anziché entro il 10 febbraio (art. 33, 4° comma, L. 352/1970).

Dossier

[Disposizioni urgenti per il differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-14906/disposizioni-urgenti-differimento-consultazioni-elettorali-l-anno-2021-1.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-14906/disposizioni-urgenti-differimento-consultazioni-elettorali-l-anno-2021-1.html>

Modalità di voto per le elezioni 2021

Il 5 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, fissate per il 3 e 4 ottobre.

Il decreto-legge intende assicurare anche per il 2021, come per l'anno precedente, l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori attraverso specifiche misure di precauzione per prevenire i rischi di contagio da Covid-19 e per garantire la partecipazione alle consultazioni anche degli elettori positivi al virus, in trattamento ospedaliero o domiciliare, e di coloro che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario.

Questi gli argomenti affrontati dal decreto-legge:

- Inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio elettorale di sezione
- Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19

- Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale - Criteri di nomina dei componenti
- Requisiti sanitari per la nomina a componente di sezione elettorale ospedaliera e di seggio speciale
- Trattamento economico dei componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali
- Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19. Adempimenti e termini
- Applicazione del decreto-legge anche nei comuni in cui si svolgono le elezioni regionali
- Sanificazione dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza.

Inoltre, il decreto-legge stabilisce che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e delle precauzioni previste dai protocolli sanitari e di sicurezza che saranno adottati dal Governo, delle quali gli enti interessati dovranno tenere conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.

Le principali novità del provvedimento sono illustrate nella [circolare n.50/2021](#) del Ministero dell'interno.

Sedi dei seggi elettorali

Il 6 novembre 2020 si è insediato il **gruppo di lavoro** finalizzato ad individuare **sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali**, costituito su indicazione del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese.

Alla riunione, presieduta dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, hanno partecipato il direttore centrale per i Servizi Elettorali, Caterina Amato, il capo dell'Ufficio - Segretario della Conferenza Stato-città consigliere Marcella Castronovo, il segretario generale dell'Anci Veronica Nicotra, nonché rappresentanti del Gabinetto del ministero dell'Istruzione e dell'U.P.I. È stato evidenziato come nella tornata elettorale del 20-21 settembre 2020 sono stati 465 i Comuni che hanno previsto lo spostamento di 1.453 sezioni elettorali.

L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di analizzare le problematiche insorte o che saranno rappresentate nel corso delle attività di verifica, così da individuare in modo condiviso le soluzioni ottimali per gli interessi coinvolti e garantire la continuità didattica, pur sempre nel massimo rispetto delle misure necessarie per la sicurezza dei seggi elettorali ([Comunicato stampa Ministero dell'interno, 6 novembre 2020](#)).

Il gruppo di lavoro ha redatto un documento pubblicato in allegato alla [circolare n. 4 del 19 febbraio 2021](#) del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali. Esso riporta alcuni requisiti per la costituzione della 'sala delle elezioni' (ossia i locali all'interno dei quali sono costituiti i seggi) e per l'individuazione dei fabbricati che ospitano i seggi, allo scopo di assicurare un agevole accesso e deflusso degli elettori, l'adeguato allestimento delle cabine, la vigilanza da parte delle Forze dell'ordine. Vi è elencata, in via esemplificativa, una tipologia di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, rispetto ai quali i Comuni interessati verifichino l'idoneità e il rispetto dei requisiti indicati. Esempi di tali edifici sono: uffici comunali e sale consiliari; biblioteche e sale di lettura; palestre e impianti sportivi, comprese le palestre scolastiche, se il loro uso come seggio non impedisca l'attività didattica; centri e impianti polifunzionali; circoli ricreativi e sportivi; locali dopolavoristici; spazi espositivi e fieristici; ludoteche; ambulatori e altre strutture non più ad uso sanitario; spazi non più adibiti a mercati coperti (non sono invece ritenuti indicati, per motivi di opportunità, edifici come sedi di partiti politici od organizzazioni sindacali, edifici di culto, caserme).

Al fine di contenere i disagi per lo svolgimento dell'attività didattica nelle scuole, l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 41/2021 ha istituito entro lo stato di previsione del Ministero dell'interno un **Fondo** con dotazione pari a 2 milioni per l'anno 2021 per erogare contributi ai comuni che individuino **sedi diverse dagli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali**, per la tornata elettorale dell'autunno 2021 oggetto del rinvio operato dal decreto-legge n. 25 del 2021. È previsto un **termine** (15 luglio 2021) per l'individuazione delle sedi alternative che presentino i requisiti per accogliere seggi elettorali da parte dei comuni, ai fini dell'accesso alla contribuzione sul neo-istituito Fondo. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono definiti dal **decreto del Ministero dell'interno 15 luglio 2021** (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 luglio 2021, n. 177).

Election day 20 e 21 settembre 2020

Le consultazioni elettorali da tenersi nel 2020 si sono svolte contemporaneamente nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Si tratta delle seguenti elezioni:

- **referendum costituzionale** confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari ([D.P.R. 17 luglio 2020](#) adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia);
- **elezioni suppletive** nei collegi uninominali **03 della Regione Sardegna** e **09 della Regione Veneto** del Senato ([D.P.R. 17 luglio 2020](#) adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 e su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno);
- **elezioni amministrative** del turno ordinario 2020 nei comuni delle **regioni a statuto ordinario**, con eventuale balottaggio 4-5 ottobre ([decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2020](#));
- **elezioni amministrative** nei comuni delle regioni a statuto speciale **Trentino-Alto Adige** ([decreto del Presidente della Regione n. 33 del 13 luglio 2020](#)) con eventuale balottaggio il 4 ottobre e **Valle d'Aosta** ([decreto Presidente della Regione n. 296 del 20 luglio 2020](#)) con eventuale balottaggio il 4 e 5 ottobre.

Nel 2020 si sono tenute anche le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali in 6 regioni a statuto ordinario: **Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia** e in una a statuto speciale: **Valle d'Aosta**.

Le regioni hanno provveduto a fissare la data delle elezioni per l'*election day* del 20 e 21 settembre:

- Campania ([D.P.G.R. n. 97 del 20 luglio 2020](#));
- Valle d'Aosta ([decreto Presidente della Regione n. 296 del 20 luglio 2020](#));
- Marche ([D.P.G.R. n. 219 del 21 luglio 2020](#));
- Liguria ([D.P.G.R. n. 4226 del 23 luglio 2020](#));
- Veneto ([D.P.G.R. n. 76 del 30 luglio 2020](#));
- Toscana ([D.P.G.R. n. 104 del 1 agosto 2020](#));
- Puglia ([D.P.G.R. n. 324 del 3 agosto 2020](#)).

I risultati delle elezioni su [Eligendo.Speciale elezioni 2020](#) del Ministero dell'interno.

Il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari

Nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020 si è svolto - con esito favorevole - il *referendum* costituzionale sul testo di legge costituzionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019, che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione nonché l'articolo 59 della Costituzione sulla nomina dei senatori a vita. I risultati del *referendum* sono pubblicati sul [sito del Ministero dell'interno](#): 69,64 % favorevoli e 30,34 % contrari.

Il testo è stato approvato dal Senato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 138 Cost., il testo di legge è stato sottoposto a *referendum* popolare confermativo il 20 e 21 settembre 2020 (per la convocazione dei comizi elettorali si veda il DPR 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2020).

Per il contenuto del testo di legge costituzionale e per le modalità di svolgimento del *referendum* si veda il dossier [Riduzione del numero dei Parlamentari. Il testo di legge costituzionale e il referendum ex art. 138 della Costituzione](#) del 19 agosto 2020.

Riduzione del numero dei Parlamentari. Il testo di legge costituzionale e il referendum ex art. 138 della Costituzione

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13956/riduzione-del-numero-parlamentari-testo-legge-costituzionale-e-referendum-ex-art-138-della-costituzione.html>

Rinvio delle consultazioni elettorali 2020

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha **prorogato il termine di indizione** del **referendum** ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale che dispone la **riduzione del numero dei parlamentari** stabilendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60 come prevede la legge) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il **referendum** che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020).

Successivamente, il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 ha posticipato, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020.

Le consultazioni interessate dal provvedimento sono:

- **elezioni suppletive** per la Camera e il Senato;
- elezioni dei **Consigli comunali e circoscrizionali**;
- elezioni dei **Consigli provinciali** e dei Presidenti delle province;
- elezioni per il rinnovo dei **Consigli regionali** e per l'elezione del Presidente nelle regioni a **statuto ordinario**.

Prevede inoltre l'applicazione del principio dell'*election day* anche ai fini dello svolgimento del referendum costituzionale.

In relazione alle elezioni **suppletive**, viene fissato il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 in **240 giorni dalla dichiarazione della vacanza**, rispetto ai 90 giorni previsti dalla legge elettorale.

Per quanto riguarda le **elezioni comunali e circoscrizionali**, il turno annuale ordinario del 2020 viene spostato ad una domenica compresa **tra il 15 settembre e il 15 dicembre**, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nello stesso periodo si voterà anche per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.

Viene prolungata di tre mesi la durata in carica dei **consigli regionali** il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 e si stabilisce che le elezioni si svolgano nei 60 giorni successivi o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Si prevede inoltre che le elezioni dei **presidenti di provincia e dei consigli provinciali** in scadenza nel 2020 si svolgano **entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali** con la conseguente proroga della durata del mandato fino al rinnovo degli organi.

In considerazione dell'emergenza sanitaria è inoltre **ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni** richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020 e per le elezioni regionali, salvo diversa disposizione adottata, per queste ultime, dalle regioni.

Sempre con il fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, si dispone che le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.

Nel corso dell'esame in Assemblea, la Camera ha approvato un emendamento che prevede per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'applicazione delle disposizioni sulla **par condicio** di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo da **evitare posizioni di svantaggio** rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

Le leggi elettorali regionali

Le riforme costituzionali attuate con le leggi costituzionali 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario e 2 del 2001 per le regioni a statuto speciale, hanno attribuito alle regioni potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità.

In tutte le regioni, ad eccezione della Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, le leggi elettorali dispongono la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio. Pur con qualche differenza, i sistemi elettorali adottati prevedono la presentazione di liste concorrenti nelle circoscrizioni (generalmente coincidenti con il territorio delle province) collegate, singolarmente o in coalizione, con un candidato alla carica di Presidente. L'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali avviene con metodo proporzionale (previo superamento di soglie di sbarramento) e alla lista o coalizione collegata al candidato Presidente eletto (il candidato che ha ottenuto più voti a livello regionale) viene attribuito un premio di maggioranza variabile (generalmente dal 55 al 60 per cento dei seggi del Consiglio), in relazione alla percentuale di voti ottenuti, in genere senza previsione di una soglia minima.

Nella regione Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano, invece, il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno, insieme alla Giunta.

Tutte le regioni e le province autonome hanno adottato nelle loro leggi disposizioni per favorire la parità di accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'art. 117, settimo comma, Cost.

Per un approfondimento sulla normativa adottata da ciascuna regione si rinvia al [Dossier Documentazione e ricerche predisposto dal Servizio Studi](#), nel quale sono illustrati i contenuti principali della legislazione di ciascuna regione e provincia autonoma in materia di sistema di elezione, con particolare riferimento all'assetto del territorio, al sistema delle candidature, alla rappresentanza di genere, alla modalità di votazione e al sistema di trasformazione dei voti in seggi.

E' possibile altresì consultare l'[infografica](#) che dà conto, cliccando su ogni Regione, dei principali elementi del sistema elettorale e i risultati delle elezioni da ultimo svolte.

Il D.L. 86/2020: parità di genere nelle elezioni regionali

Il 6 agosto 2020 è stato approvato dal Parlamento il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 86 del 2020 recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.

Come affermato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, il provvedimento è finalizzato all'introduzione nella **legge elettorale regionale pugliese** della **doppia preferenza di genere**, vale a dire il meccanismo in base al quale se l'elettore esprime due voti di preferenza, questi devono andare a due candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Il principio della parità di genere nelle competizioni elettorali, dal 2016, costituisce uno dei principi fondamentali statali ai quali, in base alla legge n. 165 del 2004, le leggi elettorali regionali approvate dai singoli consigli regionali devono adeguarsi. Poiché il Consiglio regionale della Puglia non ha approvato in tempo utile le necessarie modifiche sul punto alla sua legge elettorale regionale, il provvedimento prevede l'attivazione del potere sostitutivo dello Stato e nomina il Prefetto di Bari commissario straordinario per gli adempimenti necessari.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, prevede che il **mancato recepimento nella legislazione regionale** in materia di **sistemi di elezione** del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei Consigli regionali dei **principi fondamentali** posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione (l'articolo che disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi) e, contestualmente, costituisce **presupposto** per l'assunzione delle **misure sostitutive** ivi contemplate. Da segnalare che il richiamato articolo 4 non contiene solo il principio della

parità di genere ma anche altri tre principi ai quali la legge elettorale regionale si deve adeguare: sistema elettorale che privilegi la formazione di maggioranze stabili nel rispetto della rappresentanza delle minoranze; la contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio; il divieto di mandato imperativo.

Il provvedimento detta quindi disposizioni – al comma 2 - da applicare nella **regione Puglia** per le **elezioni del Consiglio regionale del 2020** previste per il 20 e 21 settembre. In particolare, come già si è visto, in tale regione per le elezioni del Consiglio regionale "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi" si introduce la "**doppia preferenza di genere**". Nel caso di espressione di due preferenze per candidati del medesimo sesso, viene annullata la seconda preferenza.

È infine disposta, al comma 3, la nomina del prefetto di Bari a **commissario straordinario** "con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto", ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere.

Il prefetto di Bari, in veste di commissario straordinario, ha quindi emesso il 3 agosto 2020 un [provvedimento](#) con il quale, in virtù della ricognizione effettuata della legislazione elettorale della regione Puglia incompatibile con le disposizioni del decreto legge, ha indicato la formulazione che deve ritenersi applicabile dell'articolo 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale n. 2 del 2005, recante la descrizione della scheda elettorale. Nel medesimo giorno, il Presidente della Giunta regionale ha, con propri decreti, indetto le elezioni ([DPGR 324 del 3 agosto 2020](#)), stabilito il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni ([DPGR 325 del 3 agosto 2020](#)), dettato le regole di composizione e sottoscrizione delle liste ([DPGR 326 del 3 agosto 2020](#)) e stabilito il modello di scheda elettorale ([DPGR 327 del 3 agosto 2020](#)).

Modalità di voto per le elezioni 2020

Il [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103](#) ha introdotto misure urgenti in relazione alle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e del 21 settembre 2020.

Al fine di tutelare la salute dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini che eserciteranno il diritto di voto nelle consultazioni indette per l'anno in corso, il provvedimento prevede, in deroga alla normativa vigente, la deposizione nell'urna delle schede votate direttamente da parte dell'elettore. Inoltre, il testo detta una disciplina speciale relativa alla costituzione delle sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, deputate a svolgere, oltre alle operazioni di raccolta del voto, anche quelle di spoglio delle schede votate. Viene poi individuata la procedura per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Ulteriori disposizioni per facilitare le operazioni di voto, relativamente al voto degli italiani all'estero per il referendum costituzionale, sono previste dall'art. 16 del D.L. 76/2020 (semplificazioni).

Il [decreto legge 11 settembre 2020, n. 117](#) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno ha diramato a tutti i prefetti la [circolare n. 39/2020](#) per fornire le indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 (si veda anche la [circolare n. 41/2020](#)).

Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell'Interno e della Salute hanno sottoscritto un [protocollo sanitario e di sicurezza](#) da applicare in occasione delle elezioni del settembre 2020.

Il documento prevede le modalità operative e precauzionali rivolte ai componenti dei seggi e agli elettori distribuiti.

Tra le misure previste:

- accessi contingentati agli edifici che ospitano i seggi elettorali;
- percorsi distinti di entrata e di uscita;
- distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori,
- definizione del numero e della disposizione delle cabine elettorali, tenendo conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto ad entrarvi, come i rappresentanti di lista.

Dossier

[Modalita' operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13960/modalita-operative-precauzionali-e-sicurezza-raccolta-del-voto-nelle-consultazioni-elettorali-e-referendarie-anno-2020.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13960/modalita-operative-precauzionali-e-sicurezza-raccolta-del-voto-nelle-consultazioni-elettorali-e-referendarie-anno-2020.html>

Le ordinanze della Corte costituzionale del 12 agosto 2020

La Corte costituzionale ha esaminato il 12 agosto 2020 in camera di consiglio l'ammissibilità di quattro ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e dall'Associazione +Europa - riguardanti, sotto vari profili, il taglio dei parlamentari nonché il relativo *referendum* costituzionale e le elezioni regionali, per i quali sono state fissate le date del 20 e 21 settembre (*election day*). I quattro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

In particolare:

- la Corte ha dichiarato inammissibile (ord. 195/2020) il conflitto sollevato dal Comitato promotore del *referendum* sul testo di legge costituzionale riguardante il "taglio dei parlamentari" avente per oggetto l'abbinamento delle due votazioni, disposto dal decreto legge n. 26 del 2020 e dal DPR 17 luglio 2020. Il Comitato promotore non ha legittimazione soggettiva a sollevare questo conflitto dato che la Costituzione non gli attribuisce una funzione generale di tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell'intero corpo elettorale;
- con il conflitto promosso dall'Associazione +Europa, nella sua veste di partito politico, veniva contestata in particolare la previsione (contenuta nel DL n. 26 del 2020) che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali. Secondo +Europa, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già presenti in Parlamento, una deroga all'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali in quanto partito politico. L'inammissibilità del conflitto (ord. 196/2020) deriva dal difetto di legittimazione della ricorrente in base alla costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti politici la natura di potere dello Stato;
- con riferimento al ricorso presentato dal senatore De Falco nei confronti del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale (ord. 197/2020) ha ritenuto che esponesse, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, all'accorpamento delle consultazioni, all'utilizzo dei decreti legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti. Inoltre, pur sostenendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia quello di revisione costituzionale, il ricorso non ha chiarito quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese nel corso di questi procedimenti. Perciò è stato giudicato inammissibile.
- la Corte ha dichiarato inammissibile (ord. 198/2020) il ricorso proposto dalla Regione Basilicata con riferimento sia all'avvenuta approvazione definitiva, l'8 ottobre 2019, del testo di legge costituzionale di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari, sia al DPR del 17 luglio 2020 di indizione del *referendum* popolare confermativo. La Corte, in linea con la propria giurisprudenza, ha infatti escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in particolare, perché non sono potere dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.